



DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

RAPPORTO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO FACOLTATIVO DEL 25 MAGGIO 2000 ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO CONCERNENTE LA VENDITA DI FANCIULLI, LA PROSTITUZIONE INFANTILE E LA PEDOPORNOGRAFIA E ALLA CORRISPONDENTE MODIFICA DELLA DISPOSIZIONE PENALE SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI (ART. 196 CP)

Settembre 2004

1. Situazione iniziale

Il 25 maggio 2000 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. La Svizzera ha firmato tale Protocollo il 7 settembre 2000.

Il Protocollo facoltativo mira a proseguire la realizzazione degli obiettivi della Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare di quelli di cui agli articoli 34 e 35. Sancisce il diritto del fanciullo di essere protetto dallo sfruttamento economico, improntandosi al principio dell'interesse del fanciullo. L'elemento centrale del Protocollo è costituito dall'articolo 3, che specifica le esigenze minime che devono essere adempiute dalle legislazioni penali nazionali. Gli altri articoli del Protocollo facoltativo contengono disposizioni concernenti in particolare la competenza, l'aiuto alle vittime, l'estradizione, la cooperazione internazionale e i provvedimenti politici necessari per lottare contro lo sfruttamento dei fanciulli a fini commerciali. Come la Convenzione sui diritti del fanciullo, il Protocollo facoltativo prevede che gli Stati parte devono presentare al Comitato dei diritti del fanciullo dell'ONU rapporti periodici sui provvedimenti adottati per attuare le disposizioni del Protocollo.

2. Partecipanti alla consultazione

Con decisione del 15 ottobre 2003 il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale degli affari esteri a indire la procedura di consultazione.

Sono stati interpellati i Cantoni, i partiti politici, i due Tribunali federali, 10 associazioni mantello dell'economia e altre 57 organizzazioni interessate. I documenti inviati in consultazione comprendevano il rapporto sul Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, il testo del Protocollo facoltativo, l'avamprogetto di modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani (art. 196 CP) e l'elenco dei partecipanti alla consultazione. Quest'ultima si è conclusa il 1° febbraio 2004. In totale sono pervenuti 66 pareri, di cui 9 provenienti da enti non interpellati. Le 66 risposte pervenute comprendono quelle dei due Tribunali federali, del Cantone di Svitto, della Federazione centrale del personale dei Cantoni e dei Comuni svizzeri, della Federazione svizzera delle donne protestanti e della Società svizzera degli impiegati di commercio, che hanno dichiarato di rinunciare a pronunciarsi.

Tutti i Cantoni, salvo Svitto, hanno espresso il loro parere.

I partiti politici che hanno risposto sono otto: PCS, PPD, UDF, PEV, PLR, PS, UDC e Giovani Radicali Svizzeri.

Quattro associazioni mantello dell'economia hanno espresso il loro parere: Economiesuisse, la Società svizzera degli impiegati di commercio, Travail Suisse e l'Unione svizzera delle arti e mestieri.

Si sono pronunciati anche: Amnesty International, la Bundesleitung Blauring/Jungwacht, Défense des Enfants International, l'Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, l'Associazione svizzera dei magistrati, il Centro d'informazione per le donne di Africa, Asia, America Latina ed Europa dell'Est (FIZ), il Comitato svizzero per l'Unicef, la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera, la Federazione svizzera delle donne protestanti, la Federazione centrale del personale dei Cantoni e dei Comuni svizzeri, la

Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera, la Fondazione Terre des hommes, i Giuristi democratici svizzeri, la Lobby svizzera dei bambini, Pro Familia Svizzera, Pro Juventute, la Società di utilità pubblica delle donne svizzere e la Società svizzera di diritto penale.

Hanno inoltre inviato il loro parere i nove enti seguenti, che non erano stati interpellati: l'Associazione svizzera per i diritti umani (MERS), il Centre patronal, la COMAMAL (Commissione Magistrati Maltrattamento), la Fédération des Entreprises Romandes, l'IKAGO (Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen), i Giovani Radicali Svizzeri, la Rete svizzera diritti del bambino, la Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini e la Città di Losanna (Direzione della pubblica sicurezza).

I seguenti partecipanti hanno aderito ai pareri di altre associazioni o organizzazioni:

- Economiesuisse rinvia al parere espresso dalla Fédération des Entreprises Romandes, che sostiene espressamente;
- la Rete svizzera diritti del bambino rinvia ai pareri espressi da alcuni membri del suo servizio di coordinamento (Pro Juventute / Comitato svizzero per l'Unicef / Lobby svizzera dei bambini / Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia / Fondazione Terre des hommes), auspicando che si tenga debitamente conto di tali pareri.

Le organizzazioni che si sono riferite alle risposte di altri partecipanti non sono menzionate in dettaglio nella sintesi dei risultati.

3. Sintesi dei principali risultati

3.1. In generale

A parte un'eccezione (UDC), gli interpellati sono in linea di principio favorevoli alla ratifica del Protocollo facoltativo. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione concorda inoltre sul fatto che è necessario garantire ai fanciulli la migliore e più ampia protezione possibile. Nelle loro risposte, diversi partecipanti (ZG, PCS e PEV) chiedono pertanto espressamente che il Protocollo sia ratificato al più presto.

Ad eccezione di un interpellato, in linea di principio gli enti consultati approvano anche l'estensione del campo di applicazione dell'articolo 196 CP al prelievo di organi e al lavoro forzato e la nuova classificazione sistematica di tale disposizione, nonostante l'articolo 182 CP previsto nell'avamprogetto sia oggetto di numerose proposte di modifica.

3.2. Principali considerazioni dei partecipanti alla consultazione

L'interesse dei partecipanti alla consultazione si concentra essenzialmente sui punti seguenti:

3.2.1. Nuovo articolo 182 CP, destinato a sostituire il vigente articolo 196 CP

Molte delle osservazioni formulate dagli interpellati riguardano il nuovo articolo 182 CP destinato a sostituire il vigente articolo 196 CP, il cui campo d'applicazione dev'essere esteso per adempiere le esigenze del Protocollo facoltativo.

Nei documenti inviati in consultazione si chiedeva esplicitamente se fosse opportuno, tenuto conto della prassi e delle esperienze dei Cantoni, completare la nuova disposizione penale definendo più precisamente la nozione di tratta di esseri umani e rafforzando la protezione speciale dei fanciulli. I seguenti partecipanti danno il loro accordo esplicito o tacito all'articolo 182 CP proposto nell'avamprogetto, senza esprimere dubbi o desideri di modifica:

Cantoni : AI, BE, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZG;

partiti: PPD, PLR, PS, UDC e Giovani Radicali;

organizzazioni: Amnesty International, Centre patronal, Associazione svizzera dei magistrati, Città di Losanna (Direzione della pubblica sicurezza), Società di utilità pubblica delle donne svizzere, Travail Suisse, Unione svizzera delle arti e mestieri e Verbandsleitung Blauring/Jungwacht.

Ad eccezione della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera, che si allinea al parere espresso dalla Polizia cantonale bernese nell'ambito del rapporto interdipartimentale relativo alla tratta degli esseri umani, gli enti consultati approvano il principio dell'estensione del campo d'applicazione della disposizione penale al lavoro forzato e al prelievo di organi, nonché l'estensione della protezione a tutti gli esseri umani e non soltanto ai fanciulli.

3.2.1.1. Adeguamento dell'articolo 182 CP mediante l'introduzione di una definizione più precisa della nozione di "tratta di esseri umani"

I seguenti partecipanti alla consultazione chiedono una definizione più precisa della nozione di "tratta di esseri umani":

Cantoni: BS, JU, VD e ZH;

organizzazioni: Centro d'informazione per le donne FIZ, Comitato svizzero per l'UNICEF, Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini, Défense des Enfants International, Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera, Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen, Società svizzera di diritto penale e Terre des hommes.

Alcuni partecipanti alla consultazione propongono persino di riformulare la nozione di "tratta di esseri umani" o l'intero articolo 182 CP: ZH, SG, Centro d'informazione per le donne FIZ, Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini, Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera e Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen.

Taluni interpellati rinviano anche alla definizione contenuta nel Protocollo di Palermo (Comitato svizzero per l'UNICEF e Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini).

Secondo l'Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen, nelle fattispecie di reato occorre menzionare espressamente anche gli ultimi anelli della catena, in modo da includere il crescente fenomeno della tratta delle donne a scopo di matrimonio.

Sempre in relazione alla nozione di "tratta di esseri umani", diversi partecipanti sollevano la questione se la tratta presupponga obbligatoriamente un rapporto trilaterale (ZH e Società svizzera di diritto penale) e se per l'adempimento della fattispecie occorrono transazioni ripetute o basti un atto unico (ZH, BS e Società svizzera di diritto penale).

Alcuni enti consultati chiedono inoltre una definizione della nozione di "sfruttamento sessuale" (ZH, che ha elaborato un progetto di definizione) o propongono di definire la nozione di lavoro forzato conformemente alla Convenzione dell'OIL e alla relativa giurisprudenza. Secondo tali interpellati, occorre infatti evitare una proliferazione delle

definizioni, che comporterebbe in ultima analisi un indebolimento della protezione accordata (Défense des enfants International).

Il Cantone di Argovia ritiene che spetterà alla giurisprudenza definire e delimitare le diverse nozioni introdotte nel nuovo articolo 182 CP. È dell'avviso che in tale ambito occorrerà anzitutto concretare la nozione di sfruttamento, sia sul piano sessuale sia per quanto concerne il lavoro. Rileva che la definizione di trapianto e di commercio di organi risulterà dalla nuova legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule. Per distinguere tra traffico illecito di organi e attività legale volta a identificare un donatore compatibile e a trapiantare l'organo ricevuto, propone di fondarsi sul criterio della gratuità della donazione.

3.2.1.2. Adeguamento della struttura dell'articolo 182 CP

I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione auspicano che i fanciulli vittime degli atti contemplati dal nuovo articolo 182 CP siano menzionati e trattati separatamente nella disposizione: Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, Associazione svizzera per i diritti umani, Comitato svizzero per l'Unicef, Défense des Enfants International, Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera, Giuristi democratici svizzeri, Pro Familia Svizzera e Terre des hommes.

3.2.1.3. Pena prevista nell'articolo 182 CP

Taluni interpellati chiedono un inasprimento generale della pena minima (PEV) o che tale pena sia inasprita per i casi in cui il reato:

- è commesso su fanciulli: Défense des Enfants International (sempreché i fanciulli non siano specificamente menzionati e protetti in altro modo nella disposizione), Giuristi democratici svizzeri, Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, Associazione svizzera per i diritti umani, Pro Familia Svizzera e Pro Juventute.
L'Associazione svizzera per i diritti umani e Pro Juventute propongono - quale alternativa all'inasprimento delle pene - di prevedere nell'articolo 184 CP circostanze aggravanti per il reato di tratta di esseri umani;
- è commesso insieme da più persone: Centro d'informazione per le donne FIZ e Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen;
- è stato commesso per mestiere: PCS (sarebbe favorevole a un inasprimento della pena minima, segnatamente nei casi in cui l'autore agisce per mestiere o esercita la tratta per mero fine di lucro), Centro d'informazione per le donne FIZ e Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen (ritengono non sia opportuno fissare un massimale dell'importo della multa).

Dal canto suo, il Cantone di Ginevra rileva che il nuovo articolo 182 CP dovrebbe essere adeguato alle modifiche previste nella nuova parte generale del Codice penale svizzero per quanto concerne la pena.

Il Centro d'informazione per le donne FIZ e l'Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen richiamano inoltre l'attenzione sul fatto che la nuova classificazione dell'articolo 182 CP non consente più di applicare la disposizione concernente l'aumento della pena in caso di reato collettivo ai sensi dell'articolo 200 CP e che questa circostanza aggravante dovrebbe quindi essere menzionata espressamente nell'articolo 182 CP.

3.2.1.4. Ulteriori osservazioni in merito al nuovo articolo 182 CP

- Taluni interpellati deplorano che la norma penale non si applichi allo sfruttamento non commerciale dei fanciulli, segnatamente in seno alla famiglia e nella cerchia dei conoscenti stretti (Défense des Enfants International, Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera e Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen).
- L'applicazione del principio dell'universalità è accolto favorevolmente da diversi interpellati: Cantone di Sciaffusa, Giuristi democratici svizzeri, Società di utilità pubblica delle donne svizzere e Terre des hommes. Il Cantone del Giura e Terre des Hommes propongono di menzionare espressamente il nuovo articolo 182 CP nell'articolo 5 della nuova parte generale del Codice penale. Il Cantone di Ginevra ritiene che il nuovo capoverso 4 dell'articolo 182 CP sia superfluo poiché il futuro articolo 6 CP sarà comunque applicabile. Aggiunge che qualora il capoverso 4 sia invece stato previsto per conseguire l'obiettivo perseguito dall'articolo 185 numero 5 CP occorre modificarne la formulazione.
- Alcuni partecipanti alla consultazione propongono di estendere ulteriormente il campo di applicazione dell'articolo 182 CP affinché tale disposizione sia in particolare applicabile alla tratta delle donne a scopo di matrimonio (Centro d'informazione per le donne FIZ; Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen, che suggerisce di menzionare espressamente nelle fattispecie di reato anche gli ultimi anelli della catena, al fine di includere il fenomeno della tratta finalizzata al matrimonio; Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera; Terre des Hommes, che auspica che sia punita la vendita di minorenni a scopo di matrimonio).

Taluni interpellati chiedono che il campo di applicazione della disposizione sia esteso a tutte le forme di vendita, a prescindere dallo scopo della stessa (Terre des hommes), alla sperimentazione medica sull'essere umano (SG), alla ricerca tecnologica sui fanciulli (Lobby svizzera dei bambini) nonché alla produzione, alla registrazione e all'utilizzazione di immagini, materiale sonoro o dati sensibili concernenti fanciulli (Lobby svizzera dei bambini).

La Società svizzera di diritto penale ritiene che occorra considerare reato non soltanto la "tratta" intesa quale transazione che implica un venditore e un compratore bensì tutti gli atti in seguito ai quali la vittima si ritrova nelle mani dello sfruttatore. È quindi dell'avviso che vanno puniti non soltanto il compratore e il venditore in senso stretto bensì anche tutte le altre persone che, per un qualsivoglia motivo (non è neppure necessario che la loro attività sia remunerata), sono disposte a entrare in contatto con la vittima per disporne e ad utilizzare questo contatto a proprio vantaggio. Il Comitato svizzero per l'Unicef chiede un'estensione analoga del campo di applicazione proponendo di definire il reato di tratta di esseri umani quale "vendita, trasporto, trasferimento, sequestro o presa in consegna di un fanciullo per un qualsivoglia scopo". Anche il Cantone di San Gallo auspica che la nuova disposizione si applichi a tutte le forme di commercio di esseri umani, poiché ritiene che nessun fine giustifica il fatto che un essere umano sia trattato alla stregua di una merce.

- Diversi interpellati chiedono che si precisi che in nessun caso possa essere ipotizzato il consenso della vittima. Défense des Enfants International, la Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen e Terre des hommes sottolineano che i minorenni non devono mai essere considerati consenzienti. Sempre per quanto

concerne la questione del consenso, il Centro d'informazione per le donne FIZ chiede che la disposizione legale sia formulata in modo chiaro, sia per soddisfare le esigenze del Protocollo facoltativo sia per fornire punti di riferimento alla giurisprudenza. Anche la Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera si esprime in tal senso.

La Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen chiede che nell'elencazione dei mezzi utilizzati dagli autori del reato sia escluso il libero consenso della vittima. Ritiene sia necessario precisare espressamente che il consenso è un elemento irrilevante per quanto concerne i minorenni.

Secondo la Società svizzera di diritto penale è invece superfluo precisare espressamente che l'eventuale consenso del fanciullo non ha alcuna rilevanza. Sottolinea infatti che già le pertinenti disposizioni del Codice civile non considerano giuridicamente valido un siffatto consenso di un minorenne e che il consenso della vittima è ammesso con estremo riserbo anche nei casi in cui quest'ultima è maggiorenne.

- Il Cantone del Giura e la Fédération des Entreprises Romandes criticano l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche.
- Taluni interpellati si chiedono infine se il principio della protezione del bene giuridico su cui poggia il Codice penale svizzero non richieda che l'articolo 182, che tutela tre beni giuridici differenti, sia suddiviso in più disposizioni (COMAMAL). Sempre per quanto concerne il bene giuridico, il Cantone di Appenzello Esterno ritiene che il nuovo articolo 182 CP non incida in alcun modo sulla possibilità di applicare cumulativamente le altre norme che tutelano l'integrità fisica o sessuale, giacché tali norme proteggono beni giuridici diversi da quello interessato dalla disposizione sulla tratta di esseri umani.

3.2.2. Permessi di dimora per le vittime della tratta di esseri umani

Diversi interpellati chiedono di accordare alle vittime della tratta di esseri umani un permesso di dimora temporaneo o permanente che consenta loro di rimanere in Svizzera almeno fino al termine di un eventuale procedimento giudiziario (PS, Centro d'informazione per le donne FIZ, Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen, Società di utilità pubblica delle donne svizzere).

Il PS propone di modificare l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri con un nuovo articolo 13 lettera q e un nuovo articolo 36^{bis}.

Il Centro d'informazione per le donne FIZ e l'Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen auspicano che, in caso di apertura di un procedimento penale, le vittime della tratta di esseri umani ricevano automaticamente un permesso di dimora. Chiedono pertanto l'adozione di una norma che va oltre l'attuale disposizione potestativa di cui all'articolo 13 lettera f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri e oltre la disposizione, anch'essa potestativa, che figurerà nella nuova legge sugli stranieri. Il Comitato svizzero per l'UNICEF sottolinea che è necessario disciplinare espressamente la dimora delle vittime, minorenni e adulte, della tratta di esseri umani.

Il Cantone di Zurigo si oppone al conferimento automatico di un permesso di dimora alle vittime straniere, poiché ritiene che la legislazione in vigore consenta già di rilasciare autorizzazioni caso per caso.

3.2.3. Aspetti finanziari

I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione non condividono il parere secondo cui a livello federale non vi saranno ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale: Cantone di San Gallo, Lobby svizzera dei bambini, Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, Associazione svizzera per i diritti umani e Pro Juventute.

Tali interpellati chiedono che la Confederazione metta a disposizione più mezzi finanziari. Anche Pro Familia Svizzera esprime indirettamente questa richiesta domandando che le campagne di prevenzione e d'informazione e i programmi per la lotta alla tratta di esseri umani non subiscano alcuna restrizione budgetaria; ritiene infatti che questo nuocerebbe sia al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Protocollo facoltativo sia agli sforzi di coordinamento.

Il PLR chiede invece che l'affermazione secondo cui l'applicazione del Protocollo facoltativo a livello federale non avrà conseguenze finanziarie dirette né ripercussioni sull'effettivo del personale sia scrupolosamente rispettata.

Sia il PPD sia il PLR hanno accolto con una certa prudenza le previsioni concernenti le spese supplementari dei Cantoni e attendono maggiori precisazioni.

3.3. Ulteriori osservazioni dei partecipanti alla procedura di consultazione

Alcuni enti consultati propongono di cogliere l'occasione offerta dalla ratifica del Protocollo facoltativo e dalla modifica del vigente articolo 196 CP per:

- modificare l'articolo 197 CP (Pornografia): ZH, Giuristi democratici svizzeri e Società svizzera di diritto penale;
- adattare parte della terminologia dell'articolo 185 numero 5 CP a quella del nuovo articolo 7 capoverso 1 lettera b CP: GE;
- abrogare l'articolo 240 capoverso 3 e l'articolo 245 numero 1 quarto comma CP, in considerazione del nuovo articolo 6 CP: GE;
- adeguare l'articolo 264 capoverso 2 CP per renderlo compatibile con il nuovo articolo 6 capoverso 1 lettera b CP: GE;
- completare la legge sugli stranieri aumentando la pena per il traffico di migranti a un massimo di cinque anni; la pena massima di tre anni di detenzione prevista dal diritto vigente è infatti considerata inadeguata al ruolo svolto dai passatori nell'ambito della tratta di esseri umani: Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen;
- istituire un controllo delle importazioni che obblighi le imprese che producono merci all'estero e le vendono in Svizzera a certificare sistematicamente che i loro prodotti non sono stati fabbricati da bambini costretti a lavorare. Questo tipo di controllo potrebbe essere applicato anche nell'ambito della lotta al traffico di organi: COMAMAL.

Taluni interpellati suggeriscono inoltre di menzionare singolarmente ed espressamente i diritti procedurali e gli aiuti che le vittime possono esigere in virtù del Protocollo facoltativo nella legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (Centro d'informazione per le donne FIZ e Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen) e nella procedura penale federale (Centro d'informazione per le donne FIZ, Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen e Pro Familia Svizzera).

La Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera chiede che le raccomandazioni dell'Alto Commissariato per i diritti umani relative alla protezione dei testimoni siano riprese nella legislazione svizzera.

Per quanto concerne la protezione delle vittime, il Cantone di Basilea Città richiama l'attenzione sulle difficoltà pratiche risultanti dall'antinomia esistente tra la protezione del fanciullo in quanto vittima e il diritto dell'accusato a un processo equo.

Il Cantone di Obvaldo giudica l'articolo 9 capoverso 3 del Protocollo facoltativo con un certo scetticismo, non essendo affatto chiaro quali diritti si possano dedurre da questa disposizione.

Due interpellati (Pro Juventute e Associazione svizzera per i diritti umani) temono che il frazionamento delle competenze tra i quattro servizi di coordinamento (SCOICI, SCOTT, Servizio di protezione internazionale dei minori e Centrale per le questioni familiari) possa nuocere all'applicazione del Protocollo facoltativo. A tal proposito rimandano alle osservazioni conclusive del Comitato dei diritti del fanciullo concernenti il primo rapporto periodico della Svizzera, nelle quali si sottolineano le lacune esistenti nel coordinamento sia orizzontale sia verticale dell'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Infine, Terre des hommes auspica che i crimini organizzati contro l'infanzia siano considerati crimini contro l'umanità.